



TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Giudice dott. Matteo Buffoni, pronunciando nel procedimento n. 4/2019 R.G., ha emesso il seguente

DECRETO

Vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti *ex artt. 7 e ss.* della legge 3/2012 depositata il 6/12/2019 dalla sig.ra Maria Luana Guidi;

Letta la memoria autorizzata depositata il 5/2/2020;

Ritenuto che, alla luce dei chiarimenti forniti e delle integrazioni documentali effettuate, possano ritenersi sussistenti i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, legge 3/2012;

Visto l'art. 10, legge 3/2012;

Evidenziato che, alla luce del carico di lavoro dell'Ufficio e dell'esigenza di assicurare il "distanziamento sociale", non è possibile fissare udienza in data anteriore alla fine del c.d. "periodo emergenziale";

FISSA

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del **18/9/2020, ore 12.15**, disponendo che parte ricorrente provveda alla comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, legge 3/2012, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata;



Dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Ivrea in versione integrale a cura della Cancelleria;
Dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione *ex art. 12, legge 3/2012* non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con la precisazione che tale sospensione non opera nei confronti dei titolari dei crediti impignorabili.

Si comunichi a parte ricorrente.

Ivrea, 11/6/2020

Il Giudice
(dott. Matteo Buffoni)

